RIPIANO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI AL 31 DICEMBRE 1983 E NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI SANITARIE

Art. 4

I tesorieri delle unita' sanitarie locali possono esercitare la facolta' di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 1984. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unita' sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facolta' di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985, all'uopo utilizzando anche le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3. A tal fine le unita' sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unita' sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte. Gli interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie - con esclusione di quelle pagate in anticipazione dai tesorieri ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificata dall'articolo 1 del presente decreto - devono essere pagati dalle unita' sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilita' di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente la indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi

precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

Versione in vigore dal 27 maggio 1984, non più in vigore dal 1 giugno 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie
Estremi	Decreto-legge 26 maggio 1984, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ripiano-dei-disavanzi-di-amministrazione-delle-unita-sanitarie-locali-158-1984/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it